



**COMUNE DI FOLGARIA**

**Provincia di Trento**

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: [info@comune.folgaria.tn.it](mailto:info@comune.folgaria.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.folgaria.tn.it](mailto:comune@pec.comune.folgaria.tn.it)

[www.comune.folgaria.tn.it](http://www.comune.folgaria.tn.it)

ORIGINALE

UR

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 07/C  
del Commissario straordinario**

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2019.**

---

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo alle ore 15.30 presso la sede comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 68 di data 12 ottobre 2018, assistito dal Segretario Generale del Comune di Folgaria dott.ssa Emanuela Defrancesco, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la seguente

**DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2019.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (IMU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;

Visto il comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale 14/2014, prevede che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 19 marzo 2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.;

Viste le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 di data 30 aprile 2015, n. 2 del 29 febbraio 2016, n. 15 del 02 marzo 2017 e n. 4 del 27 febbraio 2018 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.;

Dato atto che l’art. 5, comma 1 e 2 della legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018) ha disposto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta Immobiliare Semplice con validità dall’1.1.2018:

- a) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
- b) per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=, l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
- c) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=, l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
- d) per i fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’articolo 5 comma 2 lettera f) (quindi sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=, l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,00%;
- e) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, e D9, l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,79%;
- f) per i fabbricati strumentali all’attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=, l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui al combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è fissata in € 1.500,00=;

- g) per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,35%. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) della L.P. n. 14/2014 come modificato da ultimo con la deliberazione n. 1275 dd. 9 luglio 2016 della Giunta Provinciale;
- h) per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
- i) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
- j) per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%), l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
- k) per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;

L'esenzione relativa agli immobili posseduti dalle "Cooperative Sociali" e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende sanitarie) stabilita per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019, viene ora estesa, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, anche alle cooperative sociali (sempre di natura commerciale) che svolgono attività diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (assistenza, educazione, sport ecc.). In particolare, le nuove Cooperative che, nel rispetto dei presupposti e delle modalità di cui all'articolo 14 comma 6ter (in particolare il c.d. "de minimis"), possono potenzialmente accedere all'esenzione, sono quelle di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della L. n. 381/1991, come attuato a più riprese dalla Giunta provinciale. Si tratta, in sostanza, delle c.d. "cooperative di inserimento lavorativo". Come detto, tranne il tipo di attività svolto, gli altri elementi costitutivi della fattispecie esentiva sono identici a quelli già in vigore dal 2016 per le altre Cooperative ai sensi dell'articolo 14 comma 6ter;

Considerata l'invariata facoltà che la norma provinciale consente al Comune di applicare discrezionalmente le assimilazioni ad abitazione principale, si conferma l'agevolazione prevista dall'attuale Regolamento;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'IMIS, va tenuto conto che la legge provinciale 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, come anche la legge provinciale 20/2016 all'art. 14, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2019 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%

<b>Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9</b>	<b>0,00%</b>
<b>Altri fabbricati ad uso abitativo</b>	<b>0,895%</b>
<b>Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2</b>	<b>0,55%</b>
<b>Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=</b>	<b>0,55%</b>
<b>Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=</b>	<b>0,79%</b>
<b>Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=</b>	<b>0,55%</b>
<b>Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=</b>	<b>0,79%</b>
<b>Fabbricati iscritti nella categoria catastale D9</b>	<b>0,79%</b>
<b>Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=</b>	<b>0,10%</b>
<b>Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti</b>	<b>0,895%</b>

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale (per le fattispecie non esenti) la disciplina fissa per Folgaria una detrazione d'imposta pari ad euro 349,92-, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 16 febbraio 2017 sono stati individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili;

Ricordato che a termini dei Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, per i suddetti anni, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Visto il nuovo Protocollo d'intesa "ponte" in materia di finanza locale per l'anno 2019 approvato in data 25 marzo 2019 nel quale è stata concordata la prosecuzione

degli interventi in materia di IMIS già previsti nella precedente manovra 2016-2018;

Ritenuto di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti nell'ultimo Protocollo d'intesa "ponte" del 29 marzo u.s. tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 3.850.000,00;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- a) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, oltreché alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) una aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado nei quali il comodatario abbia fissato la residenza anagrafica, la dimora abituale e costituisca famiglia a sé stante;

Ritenuto quindi di introdurre l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) della citata legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014, fissando per tale fattispecie l'aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento, e, in ciò confermando l'aliquota prevista nel 2018;

Dato atto che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta per il bilancio un minor gettito stimato in circa € 42.090,00.-, che dovrà essere finanziato dal Comune con risorse proprie;

Ravvisata l'opportunità di conformarsi ai parametri previsti dalla Provincia, rilevando che tali aliquote garantiscono la sostenibilità degli equilibri di bilancio in termini di gettito previsto;

Visto il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 14/2014, che stabilisce, fatto salvo quanto previsto in materia della legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo;

Atteso che per effetto dell'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di

finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto in data 26.11.2018 fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è posticipato al 31 marzo 2019 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 con particolare riferimento al comma 2;

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D, la cui IMUP, ad aliquota base era invece versata direttamente alla Stato. A fronte di ciò è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale. Detto incasso risulta dunque vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale;

Vista la proposta per le aliquote IMIS a valere sul 2019 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 349,92		1.985,02
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%			0,00
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%			0,00
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%			44.222,04
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			3.010.716,23
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%			0,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle	0,00%			0,00

organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.				
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%			484.179,65
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%			7.666,63
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%			0,00
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7, D8 con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%			40.075,74
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7, D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%			0,00
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D9	0,79%			0,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%			2.838,29
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		Euro 1.500,00.-	0,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%			258.316,40

Richiamato l'art. 8 del regolamento comunale IMIS il quale prevede che, in sede di deliberazione annuale delle aliquote degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre e considerato, a tale proposito, che per l'anno 2019 si presenta la necessità sotto il profilo finanziario, di optare per il versamento dell'imposta in due rate, aventi scadenza rispettivamente il 17 giugno 2019 ed il 16 dicembre 2019;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario rag. Silvano Barbetti ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti Locali della Regione

Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2, stante la necessità di assumere il provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 68 del 12.10.2018 di nomina del Commissario straordinario;

Visti gli artt. 49, 182, 183, 4 comma, 185, 187 e 193, 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2,

## D E L I B E R A

Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 349,92	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		



Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7, D8 con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D7, D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		Euro 1.500,00.-
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Di prevedere il versamento dell'imposta 2019 in due rate, aventi scadenza il 17 giugno 2019 ed il 16 dicembre 2019;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo al Commissario straordinario entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, a sensi art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario  
F.to dott. Marco Viola



Il Segretario generale  
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) il 04.04.2019 per rimanervi 10 giorni consecutivi.



Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Li, 04.04.2019



Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 04.04.2019

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -